



PROVINCIA DI FOGGIA

Settore Ambiente

Servizio Gestione Autorizzazioni Ambientali

Ufficio Autorizzazioni di gestione e trattamento rifiuti (art. 208-216)

Alla Soc. Coop. NUOVA SAN MICHELE
nuovasanmichele@pec.it

OGGETTO: Ditta Soc. Coop. NUOVA SAN MICHELE: proroga iscrizione registro provinciale esercizio attività di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.to L.vo 152/06 s.m.i. – impianto frantumazione materiale inerte sito in agro del Comune di Foggia.

PREMESSO CHE:

- Con nota del 13/07/2018 prot. n. 43205 questo Ente ha disposto il rinnovo dell'iscrizione al n. 27 del registro provinciale della Soc. Coop. NUOVA SAN MICHELE per l'esercizio dell'attività di frantumazione di materiale inerte per le operazioni di recupero rifiuti (R13 – R5) ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to Lgs 152/06 e s.m.i., modificato ed integrato dall'art. 2 comma 36 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e smi. e D.M. n. 186/06 e s.m.i.;
- con successiva nota prot. n. 38282 del 25/07/2023 questo Ente ha disposto l'adeguamento della succitata iscrizione ai fini della disciplina di cui all'art. 184ter (End of Waste) prorogando la stessa sino al 22/12/2023 al fine consentire il completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
- a seguito di istanza acquisita agli atti in data 05/12/2023 al n. 60210 da parte della Soc. Coop. NUOVA SAN MICHELE, nella persona del Sig. La Gatta Francesco, in qualità di rappresentante legale della citata Ditta, dove chiedeva una proroga dell'iscrizione nel registro provinciale, questo Ente con nota prot. n. 61497 di prot. del 12/12/2023 ha rilasciato il rinnovo di che trattasi sino al 22/06/2024;
- con istanza acquisita agli atti di questo Ente al n. 27842 di prot. del 23/05/2024 il Sig. La Gatta Francesco, in qualità di rappresentante legale della Soc. Coop. NUOVA SAN MICHELE, ha trasmesso nota di sollecito per adozione provvedimenti di competenza, stante la prossima scadenza anche del provvedimento di proroga.

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

Vista il provvedimento n. 1603 del 10/07/2013 con la quale questo Ente ha determinato di non assoggettare alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi operante in procedura semplificata sito in agro del Comune di Foggia di proprietà della Società Cooperativa NUOVA SAN MICHELE.

Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

U
PROVINCIA DI FOGGIA
AOO PROVINCIA DI FOGGIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0028153/2024 del 27/05/2024
Firmatario: Antonello De Stasio

- Visto** l'art.216 e l'allegato C alla parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e il D.M. n. 186/06 e s.m.i..
- Visto** l'art. 216 comma 5 del D.Lgs 152/06 modificato ed integrato dall'art. 2 comma 36 del D.Lgs n. 4 del 16.01.2008 e s.m.i..
- Visti** gli art. 6 e 7, l'allegato 1 sub-allegato 1 e l'allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. 05.04.2006 n. 186 e s.m.i..
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 05/02/1998
- Visti** i regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12/06/2002 n. 161 e del 17/11/2005 n. 269
- Vista** la **Certificazione ISO 14001:2015 n. 15996 del 04/06/2019** emesso dalla IQNET per raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi e non; smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione; bonifica siti inquinati e bonifica siti e beni contenenti amianto
- Vista** la **Certificazione ISO 9001:2015 n. 0195C2022 del 22/12/2022** emesso dalla CERTIS – Certification Institute - per recupero rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti di origine minerale per il riutilizzo come aggregato recuperato (EA 24-39)

DISPONE

la proroga dell'iscrizione della Ditta Soc. Coop. NUOVA SAN MICHELE, con sede legale in agro del Comune di Foggia in Via Zara n. 39, **al n. 27 del registro provinciale** per l'esercizio dell'attività di frantumazione di materiale inerte da avviare al recupero (R13 – R5) ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/2006, sull'impianto sito in agro del Comune di sull'impianto sito in agro del Comune stesso nel Borgo Tavernola – Contrada San Giuseppe, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 155 p.lla 257.

Che le tipologie, le operazioni di recupero (All. C alla Parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.) **ed i quantitativi annui massimi** dei rifiuti da recuperare nell'impianto sito in agro del Comune di in agro del Comune di Foggia- Borgo Tavernola – in Contrada San Giuseppe, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 155 p.lla 257, siano esclusivamente quelle sotto elencate e previste dal D.M. n. 186/06 e s.m.i., ai punti:

| Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r. | Operazioni di recupero R | D.M. 186/06 Ton/a |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| 7.1 lett. a.c. Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (C.E.R. 101311 - 170101 – 170102 – 170103 –170107 – 170904); | R13 – R5 | 120.000 |
| 7.2 lett. d.f. rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010408 – 010410 – 010413); | R13 – R5 | 1.000 |
| 7.3 lett. b. sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R. 101201 –101208); | R13 – R5 | 46.950 |
| 7.4 lett. a.c.d. sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (C.E.R. 101206 – | | |


| | | |
|---|----------|---------|
| 101208); | R13 – R5 | 10.000 |
| 7.8 lett. b. rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura (C.E.R. 161106 – 161104 – 161102 – 060316 - 070199); | R13 | 5.000 |
| 7.9 lett. a. scarti di refrattari a base di carburo di silicio (C.E.R. 161106); | R13 | 400 |
| 7.11 lett. a.c. pietrisco tolto d'opera (C.E.R. 170508); | R13 – R5 | 5.000 |
| 7.12 lett. b. calchi in gesso esausti (C.E.R. 121206 – 101299); | R13 | 150 |
| 7.31 bis lett. b.c. terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504); | R13 – R5 | 150.000 |

Durante l'esercizio dell'attività, codesta Società è tenuta al rispetto di quanto dettato dall'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e artt. 6-7, allegato 1 suballegato1 e l'allegato 4 suballegato1 del D.M. 186/06 ed inoltre:

- a) La messa in riserva (R13) e la frantumazione dei rifiuti deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune di Foggia- Borgo Tavernola – in Contrada San Giuseppe, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 155 p.lla 257, così come da planimetria di seguito riportata:

LEGENDA

- Area di deposito campioni end of waste a disposizione dell'autorità di controllo
- Area di deposito MPS (Lavorati non rifiuto)
- Area di trattamento (Frantumazione) R5
- Area di messa in riserva R13 di rifiuti in ingresso



- b) Le operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili, limitatamente ai rifiuti identificati con CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,

- diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), stoccati provvisoriamente e separatamente nel settore dedicato. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc. Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa dovrà inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero.
- c) per i rifiuti non pericolosi in ingresso dovrà essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
 - d) l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
 - e) l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
 - f) le "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" (CER 170504), dovranno essere depositate in stoccaggio provvisorio in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti (aventi concentrazione non superiore ai limiti col. A – Tab. 1 – All. 5 – Parte Quarta – d.lgs. 152/06, oppure con concentrazione non superiore ai limiti col. B). Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto dovrà essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione;
 - g) i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
 - h) i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
 - i) non potranno essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
 - j) Il prodotto ottenuto dai rifiuti di diversa tipologia trattata, per essere identificato come tale, deve rispondere alle caratteristiche dettate dal D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 183/06, consistenti in: "materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate";
 - k) Il test di cessione dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nell'Appendice A alla norma UNI 10802 e secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 124057-2;
 - l) Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai limiti previsti nella Tabella dell'allegato 3 al D.M. 186/06 ed alla circolare Ministero dell'Ambiente allegato C, dovrà essere gestito come rifiuto;

- m) I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli sopra riportati, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. n. 186/06;
- n) Sottoporre il materiale da recuperare, quanto richiesto, all'esecuzione del test di cessione, sul rifiuto tal quale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.A. n. 186 del 05/04/2006;
- o) Di porre in essere adeguati sistemi di protezione della diffusione delle polveri derivanti dalle fasi di frantumazione e convoglio dei rifiuti. L'abbattimento delle polveri dovrà essere verificata in fase di esercizio e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 269 del D.to L.vo 152/06;
- p) Le acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabilizzate dell'impianto dovranno essere gestite come rifiuto e pertanto prelevate da Ditte autorizzate alla raccolta e trasporto così come preso atto da questo Ente con nota prot. n. 40310 del 29/06/2018;
- q) I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- r) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- s) tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- t) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- u) di rinnovare alla scadenza le certificazioni del sistema di gestione della qualità della Ditta in conformità ai Regolamenti Comunitari;
- v) di rinnovare alla scadenza polizza fidejussoria a favore di questo Ente, per eventuali danni provocati dall'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti e per lavori di bonifica ambientale del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 209 comma 3 lett. g);
- w) Versare a questa amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. **1047509110** - Codice **IBAN IT54T0760115700001047509110** ai sensi dell'art. 1 del **D.M. n. 350 del 21.07.98 classe 1**. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data, riportante nella causale:
 - 1) denominazione, numero d'iscrizione e sede legale del dichiarante;
 - 2) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - 3) partita I.V.A. e cod. fiscale.

L'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente alla presente, comporterà la decadenza automatica della presente iscrizione, al Registro Provinciale per i Rifiuti, senza ulteriore provvedimento.

Di dare atto che il legale rappresentante della Soc. Coop. Nuova San Michele è il Sig. La Gatta Francesco nato a Foggia il 23/11/1967 ed ivi residente alla via Monte Grappa n. 7.

La comunicazione di cui all'oggetto, nelle more della definizione dei procedimenti in essere da svolgere, ha validità sino al completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione di che trattasi.

Si avvisa inoltre che, stante l'avvenuto superamento delle CSC con riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato V Titolo V della Parte Quarta IV del D.to L.to 152/06 del sito di interesse, l'attività di che trattasi dovrà essere interrotta senza indugio alcuno nel caso in cui vi sia evidenza di sito inquinato, atteso il grado di prescrizione escludente così come disposto dal

Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia di cui alla DGR n. 2668 del 28/12/2009 e DGR n. 819 del 23/04/2015.

Si precisa che:

- il Responsabile del Procedimento è individuato nell'Ing. Teta Luigi;
- l'attività tecnica/amministrativa è stata supportata dal Geom. Barbaro Tommaso.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186 del 05.04.2006, restano fatti saldi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Antonello DE STASIO

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".